

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1018

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AVERARDI, PELLICANI e BRANDI

Presentata il 25 febbraio 1964

Istituzione di un Centro italiano per la produttività e l'assistenza tecnica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, in sede di approvazione della legge 13 maggio 1961, n. 427, che sanciva l'erogazione di 100 milioni annui a favore del Fondo per l'attuazione dei programmi di produttività e di assistenza tecnica di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 626, esprimeva, mediante apposito ordine del giorno, voti perché il Governo approntasse al più presto un nuovo disegno di legge atto a dare una definitiva forma giuridica e una stabile base finanziaria al Comitato Nazionale per la Produttività: il Governo accettava tale ordine del giorno.

In linea di fatto, venuti a cessare i fondi di contropartita, di cui alla citata legge n. 626, con l'esercizio finanziario 1959-60, il Governo aveva esaminato la situazione in cui veniva a trovarsi il Comitato Nazionale per la Produttività; e aveva ravvisato persino l'eventualità che, ove fossero risultati esauriti nella loro parte più sostanziale i suoi compiti e le sue finalità, fosse addirittura il caso di sopprimerlo.

Però, un più approfondito esame della situazione aveva convinto i Ministri responsabili:

1°) che tale soppressione avrebbe in primo luogo contraddetto con gli obblighi tuttora in vigore e in via di progredire sviluppo verso organismi quali l'O.C.S.E., l'O.N.U., l'U.N.E.S.C.O., la C.E.E., obblighi assunti in sede internazionale;

2°) che in sede nazionale i compiti di informazione, di documentazione, di formazione e di assistenza tecnica non erano affatto esauriti ed anzi avrebbero dovuto essere ripresi ed incrementati in vista soprattutto del continuo progresso tecnologico e della necessità di aggiornamento a tale progresso specie per le medie e piccole imprese, così come facevano i 70 centri nazionali di produttività operanti in Europa, America, Asia, Oceania, Africa;

3°) che inoltre diveniva indispensabile iniziare studi sistematici sull'andamento della produttività in Italia, per una più chiara ed esatta visione della situazione economica ed in vista di orientamenti verso una economia programmata e pianificata.

A tal fine, appunto, il Governo presentò al Parlamento nel dicembre 1960 un progetto di legge inteso sì a sopprimere il vecchio Comitato Nazionale per la Produttività, ma a costituire contemporaneamente un nuovo centro italiano per la produttività eretto in Ente di diritto pubblico.

La formulazione governativa non incontrò nella sua stesura il favore delle competenti Commissioni parlamentari in sede deliberante; le quali approvarono quella che è oggi la legge n. 427, invitando contemporaneamente il Governo a formulare un più dettagliato progetto.

Pertanto, la legge attualmente in vigore, che alimenta il fondo destinato a dar vita al C.N.P. mediante 100 milioni annui, deve considerarsi transitoria, in attesa di una nuova legge che regoli in modo stabile tutta questa materia.

Provvisoria deve anche considerarsi l'erogazione di 100 milioni assolutamente insufficienti a fronteggiare, con possibilità di seri e utili risultati, tutti i compiti che il C.N.P. dovrebbe istituzionalmente assolvere, compiti che sono di notevole importanza per lo sviluppo economico del nostro Paese.

Dal punto di vista finanziario, un esame comparato dei metodi attuali di finanziamento di 12 centri europei per la produttività ha dimostrato come il bilancio annuale del C.N.P. sia di gran lunga il più modesto di tutti gli altri centri presi in esame, salvo, in linea assoluta, il Portogallo e il Lussemburgo; in linea relativa è l'ultimo della serie.

Inoltre dall'esame della situazione finanziaria di questi centri europei emerge che, mentre tutti gli altri centri hanno esaurito i fondi di contro-partita messi a disposizione tramite il piano Marshall — emendamento Benton-Moody —, l'Italia ha ancora a disposizione la somma di lire 6.575 milioni *ab initio* come fondo rotante, dalla legge n. 626, per prestiti di produttività, denominato « Fondo per l'incremento della produttività ».

I prestiti di produttività hanno avuto negli anni decorsi una loro utilità, dimostrata anche dal fatto che nei primi tre anni di

gestione il Fondo fu presto esaurito, tanto che l'erogazione dovette essere sospesa per un certo periodo in attesa dei rientri dai mutui concessi.

Attualmente però le provvidenze adottate dai Governi italiani in tema creditizio a favore degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, fanno sì che i prestiti di produttività, sia per l'entità della somma a disposizione, sia per le onerose condizioni richieste per la loro erogazione, sia per l'ammontare dei tassi di interesse, sono largamente superati: e difatti le domande relative si sono via via assottigliate né tendono ad una ripresa, e circa 4 miliardi oggi rimangono giacenti e inutilizzati presso il Ministero del Tesoro. Ora si pensa che, seguendo l'esempio di vari altri Paesi europei, con opportuni accordi da una parte con l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America e dall'altra con la Centrobanca (cui queste somme sono ancora vincolate mediante apposita convenzione) il Ministero del Tesoro potrebbe destinare gli interessi del fondo al finanziamento del C.N.P., opportunamente riveduto nella sua struttura ed eretto in Ente di diritto pubblico, assolvendosi così ad un obbligo assunto dal Governo nei confronti del Parlamento e senza chiedere aggravii al bilancio dello Stato.

D'altronde già l'attuale legge n. 427 trae i 100 milioni destinati al finanziamento del C.N.P. dalla quota destinata al Tesoro sugli interessi del Fondo prestiti di produttività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il « Centro italiano per la produttività e l'assistenza tecnica ». Esso è Ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il Comitato Nazionale per la Produttività, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1951 e 22 ottobre 1954 è sciolto; le sue funzioni, il suo patrimonio e ogni sua attività, anche per quanto ha attinenza con le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 626, vengono assorbiti dal Centro.

ART. 2.

Il Centro ha per scopo:

1°) di promuovere studi e ricerche sulle moderne tecniche produttivistiche anche al fine di accertare le cause limitatrici della piena efficienza produttiva nei vari settori economici, nelle aziende e negli uffici pubblici e privati, di indicarne i rimedi, divulgarne i risultati e guidarne le applicazioni;

2°) di procedere alla raccolta, in sede nazionale ed estera, alla elaborazione e alla diffusione dei documenti e dei dati relativi alle tecniche produttivistiche nei vari settori produttivi, nelle aziende e negli uffici pubblici e privati;

3°) di promuovere l'istituzione e curare la realizzazione di corsi, anche permanenti, di formazione tecnica professionale per dirigenti e consulenti specializzati nei vari settori produttivi; nonché per lavoratori con particolare riguardo alle relazioni umane e sociali;

4°) di svolgere azione di assistenza tecnica e di consulenza ad aziende ed uffici, con particolare riguardo alla loro riorganizzazione su basi produttivistiche, che possano servire di esempio e di modello ad aziende analoghe e con problemi affini; nonché all'organizzazione di aziende di nuova formazione, al fine del conseguimento della massima produttività;

5°) di compiere studi, indagini e ricerche sulla misura della produttività in Italia, sia globalmente che settorialmente e regionalmente;

6°) di compiere studi nonché reperire e preparare tecnici ed esperti per le azioni di assistenza tecnica e di cooperazione economica da realizzare sia nazionalmente nel Mezzogiorno e nelle altre zone depresse del nostro Paese, sia all'estero nei paesi in corso di sviluppo;

7°) di realizzare il coordinamento fra Ministeri, Enti pubblici e privati che perseguono nel campo degli studi e della formazione professionale finalità produttivistiche;

8°) di promuovere la costituzione di centri locali per la produttività fornendo loro direttive e assistenza tecnica per la loro azione e coordinandone l'attività;

9°) di realizzare il collegamento ed avere la rappresentanza in organismi internazionali od esteri interessati ai problemi della produttività, della cooperazione e della assistenza tecnica.

Il Centro può avvalersi per lo sviluppo degli studi e delle indagini ad esso deman- date, dei servizi dell'Istituto Centrale di Statistica, del Consiglio Nazionale delle Ri- cerche, delle Università, delle Stazioni spe- rimentali dipendenti dai Ministeri dell'Indu- stria e dell'Agricoltura, nonché in genere dei servizi della Pubblica Amministrazione.

ART. 3.

I programmi, a breve e lungo termine, del Centro saranno sottoposti alla preventiva approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Comitato interministeriale per la ricostruzione, che ne approva altresì an- nualmente i bilanci consuntivi e preventivi.

ART. 4.

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Comitato di direzione;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 5.

Il Presidente del Centro è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli ha la rappresentanza legale nell'Istituto; presiede il Comitato di direzione e il Consiglio d'Amministrazione, curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

Il Presidente, in caso di temporanea as- senza o impedimento, può delegare in qualità di vice Presidente un componente il Consiglio d'Amministrazione scelto tra i rappresentanti ministeriali.

ART. 6.

Il Comitato di direzione, oltre che dal Presidente è composto dai seguenti membri:

- 1°) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Comitato intermi- nisteriale per la ricostruzione;
- 2°) un rappresentante del Ministero del bilancio;
- 3°) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4°) un rappresentante del Ministero del- l'industria e commercio;
- 5°) un rappresentante del Ministero del- l'agricoltura;
- 6°) un rappresentante del Ministero del commercio estero;
- 7°) un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

8°) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

9°) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

10) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

11°) un rappresentante del Ministero della riforma burocratica;

12°) un rappresentante del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno;

13°) sei esperti scelti tra i designati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

14°) sei esperti scelti tra i designati da organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano aderito ai principi informatori dell'O.C.S.E.;

15°) due esperti scelti tra i designati da organizzazioni tra dirigenti e tecnici di azienda;

16°) un rappresentante scelto tra i designati delle Associazioni tra le Banche e gli Istituti e Società di assicurazione;

17°) un rappresentante scelto tra i designati dell'Unione delle Camere di commercio.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella stessa forma si provvede alle eventuali sostituzioni.

ART. 7.

Il Comitato di direzione, che si raduna almeno due volte l'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno un quarto dei suoi componenti ne facciano richiesta, traccia le linee direttrici che dovranno essere eseguite nelle azioni intese a realizzare i compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, e che dovranno essere tradotti nei programmi annuali o pluriennali dell'Istituto, redige una relazione sull'azione svolta dal Centro, relazione che verrà trasmessa, una volta l'anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il Comitato di direzione nomina nel suo seno un Consiglio d'Amministrazione, composto come nell'articolo seguente.

ART. 8.

Il Consiglio d'Amministrazione del Centro è composto, oltreché dal Presidente, da membri eletti nel suo seno, di cui tre fra i rappresentanti dei Ministri, tre fra gli esperti delle organizzazioni dei datori di lavoro, tre

fra gli esperti delle organizzazioni dei lavoratori, e uno tra gli esperti dei dirigenti di azienda.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono valide solo quando sia raggiunta la maggioranza dei componenti.

ART. 9.

Il Consiglio d'Amministrazione del Centro ne elabora i programmi e predispone annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale per la ricostruzione. Provvede alla nomina del personale direttivo dell'Istituto, e alle rescissioni dei relativi rapporti; delibera sulla costituzione delle Commissioni consultive e ne nomina i componenti; si pronunzia su ogni altra questione che ad essa sia sottoposta dal Presidente.

ART. 10.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Corte dei conti; uno, scelto tra i funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro; e uno scelto tra i funzionari del Ministero del bilancio.

I revisori dei conti provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria, nonché del conto consuntivo del Centro, e ne riferiscono annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale per la ricostruzione.

ART. 11.

Per le gestioni annuali del Centro si osservano i termini dell'anno finanziario del bilancio dello Stato. Il Consiglio d'Amministrazione presenterà per approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale per la ricostruzione, il bilancio preventivo almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio; e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla scadenza di ciascun esercizio, insieme con le relazioni dei revisori dei conti. Sono soggetti alla stessa approvazione gli eventuali provvedimenti di variazioni di bilancio.

Il bilancio preventivo, gli eventuali provvedimenti di variazioni e il bilancio consuntivo sono allegati agli stati di previsione del Ministero del tesoro - capitolo Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 12.

Le norme per l'assunzione del personale, con le relative tabelle organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale, nonché le norme per l'amministrazione e il funzionamento interno del Centro sono stabiliti con regolamenti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione; tali regolamenti diventano esecutivi solo dopo che siano stati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Centro può avvalersi dell'opera di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, ai sensi degli articoli 56 e 57 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Centro è autorizzato ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio.

ART. 13.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, il Centro è parificato, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 14.

Il Centro provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dalla vendita di propri servizi, da contributi a carico dello Stato e da contributi e donazioni da parte di Enti pubblici e privati.

ART. 15.

La legge 31 luglio 1954, n. 626 e la legge 13 maggio 1961, n. 427 sono abrogate, con l'entrata in vigore della presente legge.

Il « fondo per l'incremento della produttività » di cui all'articolo 6 della predetta legge n. 626 rimane di proprietà dello Stato, che ne affida la gestione al Centro italiano per la produttività e l'assistenza tecnica.

Il Centro curerà detta gestione esclusivamente mediante acquisto di azioni o obbligazioni garantite dallo Stato, da depositarsi presso la Banca d'Italia. Gli interessi che matureranno su tali obbligazioni saranno devoluti, come contributo dello Stato a norma dell'articolo precedente, al Centro italiano per la produttività e l'assistenza tecnica e amministrati ai fini e secondo le norme della presente legge.